



COMUNE DI OME
PROVINCIA DI BRESCIA

(1) ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. <u>41</u>	
La presente deliberazione consta di	
n. <u>1</u> fogli, n. <u>1</u> pagine	
e n. <u>1</u> allegati.	
CODICE MATERIA	CODICE N. 10373

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Proroga d'atto tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'appartenenza del Comune alla classe V^a. (O. Leg. 507/93).

Il giorno ventinovecentonovantaquattro addi venticinque del mese di febbraio alle ore 19,30 nella Sala delle adunanze.
Con atto informale del Sindaco, a norma dell'art. 30 II° comma dello Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- 1 - MARCOLINI STEFANO
- 2 - BONO FRANCESCO
- 3 - PELI GIAMBATTISTA
- 4 - PELI TARCISIO
- 5 - ROLFI GIOVANNI

Allegato _____		
alla delibera di <u>C.C.</u>		
n. <u>29</u>	del <u>5/8/14</u>	
Sindaco _____ Il Segretario Comunale _____		
	Pres.	Ass.
Sindaco	SI	
Assessore	SI	
Assessore	SI	
Assessore		SI
Assessore	SI	
Totale	4	1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Cattaro Dr. Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marcolini Dr. Stefano nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 61 del 25.01.1994

Oggetto: Presa d'atto tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'appartenenza del Comune alla classe V^a. (D.Leg. 507/93).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge delega n. 421 del 23.10.1972 concernente il riordino della finanza territoriale, è stato emanato in data 15.11.1993 il Decreto legislativo n. 507 relativo alla revisione ed armonizzazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle relative aliquote della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Preso atto che la nuova disciplina relativa all'imposta sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni è entrata in vigore con decorrenza 1.1.1994 ed abroga le disposizioni del DPR 26.10.1972, n. 539 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che le tariffe sono differenziate per classe demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 2 ("Classificazione dei Comuni") del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

Considerato che lo stesso articolo 2 stabilisce che ai fini della classificazione del Comune bisogna fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT;

Rilevato che in base a tali parametri questo Comune appartiene alla classe V^a di cui al D.Legislativo 15.11.1993, n. 507;

Considerato inoltre che, ai sensi del comma secondo dell'art. 36 del D. Legislativo in parola, le tariffe devono essere deliberate entro il 30 febbraio, mentre il regolamento deve essere deliberato entro il 30 giugno;

Visto quanto indicato nella Circolare n. 1 del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale del 15.01.1994;

Considerato che la nuova disciplina ha effetto dal 1 gennaio 1994 ivi compreso il regime tariffario, che a norma dell'art. 3 - comma 9^o - deve essere obbligatoriamente applicato;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze - Direzione per la fiscalità locale n. 1 del 15.1.1994;

Visto il parere sotto il profilo tecnico tributario espresso dal responsabile del servizio;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile della Ragioneria Comunale;

Visto il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 03.12.1994

SINDACO
Maio *[firma]*



IL SINDACO COMUNALE
Casadei Sr. Salvatore

TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

a) Pubblicità ordinaria (artt. 12 e 7 - commi 2 - 6 e 7)

1) Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12 - comma 1°):

per ogni metro quadrato e per anno solare L. 16.000

per la pubblicità di cui sopra che abbia la durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese e frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 - comma 11°)

L. 1.600

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad 1 anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto a), per ogni metro quadrato di superficie - tariffa base maggiorata del 100%:

per ogni metro quadrato e per anno solare L. 32.000

per la pubblicità di cui sopra che abbia la durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 - comma 11°)

L. 3.200

3) Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 3,5 ed 8,5 la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quelle di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

4) L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

b) Pubblicità effettuata con veicoli (artt. 13 e 7 - commi 2-6 e 7)

1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture, autofilotranvie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

L. 16.000.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto a) 3, sono

devute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto; l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.	£.	144.000
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	£.	96.000
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	£.	48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art. 14 - commi 1-2-3)

1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi:

per ogni metro quadrato e per anno solare £. 64.000

per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo (art. 12 - comma II°)

£. 6.400

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2) Per la pubblicità prevista dal precedente punto c)1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

c) Pubblicità con proiezioni (art. 14 commi 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici ed aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, luminose e cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, la tariffa dell'imposta indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione è pari al L. 4.000 a giorno per i primi trenta giorni. Dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di L. 2.000.

e) Pubblicità con striscioni e mezzi similari (art. 15 - comma 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a: L. 16.000

f) Pubblicità con aeromobili (art. 15 - comma II°)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: L. 95.000

g) Pubblicità con palloni frenati e simili (art. 15 comma III°)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: L. 48.000

h) Pubblicità varia (art. 15 - comma IV°)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: L. 4.000

i) Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (art. 15 - comma V°)

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: L. 12.000

l) Riduzioni dell'imposta (art. 16)

La tariffa d' imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del Decreto legislativo 507/93.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

m) Esenzioni dall'imposta (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

n) Modalità di applicazione dell'imposta (art. 17)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

o) Dichiarazione e pagamento dell'imposta (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del d. legislativo 15.11.1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

p) Sanzioni (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del d. leg. 15.11.1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

a) Misura del diritto (art. 13)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1) per ciascun foglio di dimensione fino a ca. 70x100 e per i periodi di seguito indicati:

per i primi 10 giorni	£. 2.000
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	£. 500

2) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

3) per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

4) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

5) qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

6) L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e delle maggiorazioni/i corrisponde al diritto totale dovuto.

b) Affissioni d'urgenza (art. 23 comma IX°)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.


c) Riduzione del diritto (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Leg. 15.11.1970, n. 307.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

* * * * *



Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R O

1) di dare atto che, ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui in premessa, la classe di appartenenza di questo Comune è la quinta;

2) di approvare le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo Comune - appartenente alla classe quinta dal 1.1.1994 così come determinate nell'allegato A, che costituisca parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di sua competenza, il parere favorevole del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90 n. 142;

4) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che - indipendentemente dall'assoggettamento o meno del presente atto al controllo di legittimità del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali - qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

D E L I B E R O

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 - 3° comma - della legge 8.6.1990, n. 142, e dell'art. 38 - X° comma del vigente statuto, stante l'urgenza.

* * * * *

Letto confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Maiorani dr. Stefano

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cacace dr. Salvatore

[Handwritten signature]

Registrato l'impegno di spesa al cap. n.

Registrato l'impegno di spesa al cap. n.

Registrato l'impegno di spesa al cap. n.

Gestione C/R

Gestione C/R

Gestione C/R

IL RAGIONIERE

Ongaro Donatella

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cacace dr. Salvatore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AGLI ENTI COMPETENTI

Ome Addi, - 7 MAR. 1994

La suesesa deliberazione:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

si trasmette al CO.RE.CO

il prot.n.

ai sensi legge n. 142/90

è stata comunicata al capigruppo ed alla prefettura il ex art. 45 ed art. 16 - comma ibis legge 35/90

ex art. 45 3° comma

ex art. 45 4° comma

ex art. 45 1° comma

pervenuta richiesta assoggettamento a controllo il giorno sottoscritta da n. consiglieri

Visto: IL SINDACO

Maiorani dr. Stefano

[Handwritten signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cacace dr. Salvatore

[Handwritten signature]

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ome, li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 - legge 8.6.90, n. 142 il giorno 19.03.94 in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07.03.94 al 22.03.94 senza reclami.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 46 - legge 8.6.90, n. 142 e degli articoli 35 e 38 - legge regionale 20/93 in seguito all'invio al competente Organo Regionale di Controllo (Ricevuta n. del) senza che sia stato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 46 della legge 8.6.90, n. 142, l'annullamento.

Ome, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

-La Sezione Reg. di Controllo con sua nota n. del

Esecutiva il

annullata con n. del

ha emesso ordinanza istruttoria.

-Controdeduzione del Comune n.

Ome li,

in data .Ricevute dalla sez. del C.R.C. li

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI OME (BRESCIA) per 15 gg. consecutivi dal

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE a norma dell'art.

Ome li 5 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Giuseppe Viter)



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

COPIA

C.C.

Numero: 23

Data: 29/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 23 Numero 29/07/2014

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 - 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X
PATELLI LAURA	Consigliere	X


Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	X
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BARBI ANNA	Consigliere	X
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 13

Totale assenti : 0

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Filippi dott. Aurelio**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Cons. Albino MAJOLINI Dichiaro che “a fronte di eventuali, ulteriori, tagli si sarebbe, comunque, potuto spiegare ai cittadini che si lima per fronteggiare altre esigenze ritenute prioritarie”.

Sindaco-presidente Osserva che “l’esigenza di riequilibrare è una caratteristica che si pone in continuità con gli indirizzi delle precedenti amministrazioni”.

In assenza di ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante: «Istituzione di una addizionale comunale all’Irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191” e, in particolare l’art. 1, comma 3, come sostituito dall’art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Visto l’art. 1 - comma 3 bis - del citato D. Lgs. n. 360/1998, che prevede la possibilità, per i Comuni, di stabilire una soglia di esenzione in relazione al possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l’art. 1 – comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e s.m.i.;

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Ritenuto, per l’anno 2014:

1. di stabilire le seguenti variazioni all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF:

Scaglione IRPEF	Fascia di reddito	Aliquota
1°	0 - 15.000,00 €	0,40%
2°	15.000,01 - 28.000,00 €	0,45%
3°	28.000,01 - 55.000,00 €	0,50%
4°	55.000,01 - 75.000 €	0,55%
5°	oltre 75.000,01 €	0,60%

2. di stabilire la soglia di esenzione per possessori di redditi ad € 12.000,00 annui, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «*Art. 7 - Regolamenti. 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lo esercizio delle funzioni.*»

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue modifiche e integrazioni;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L.;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Presenti n. 12 consiglieri oltre il Sindaco (Tot. 13 votanti), con voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

favorevoli: nove (maggioranza)

contrari: tre (Progetto democratico per Ome)

astenuti: uno (Albino Maiolini)

DELIBERA

1. di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F che consta di n. 10 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", prevedendo per l'anno 2014:

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

Scaglione IRPEF	Fascia di reddito	Aliquota
1°	0 - 15.000,00 €	0,40%
2°	15.000,01 - 28.000,00 €	0,45%
3°	28.000,01 - 55.000,00 €	0,50%
4°	55.000,01 - 75.000 €	0,55%
5°	oltre 75.000,01 €	0,60%

- la soglia di esenzione per possessori di redditi ad € 12.000,00 annui, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;

2. dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;

4. di dare atto che sulla proposta di regolamento è stato acquisito il parere del revisore dei conti allegato "B";

5. di dare atto che il Segretario Comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, Statuto e Regolamento;

6. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese, presenti n. 12 consiglieri oltre il Sindaco (Tot. 13 votanti), con voti espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge:

favorevoli: dieci (maggioranza e Venturelli Claudia)

contrari: nessuno

astenuti: tre (Maiolini Albino, Arici Ida, Barbi Anna)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.

Comune di OME

"A"

Allegato

Provincia di Brescia


alla d. libera di C.C.

n. 23

del 29/07/2014

IL SINDACO
 (Dr. Filippo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Giuseppe Vitali)



REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'I.R.PE.F
ANNO 2014

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Pubblicità del regolamento e degli atti.
2	Soggetti passivi	7	Rinvio dinamico.
3	Determinazione dell'aliquota.	8	Tutela dei dati personali.
4	Esenzione	9	Rinvio ad altre disposizioni.
5	Disciplina della riscossione.	10	Decorrenza.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Ome.

Art. 2
Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Ome (BS), sulla base delle disposizioni di Legge vigenti

Art. 3
Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata per l'anno 2014 nel seguente modo:

Scaglione IRPEF	Fascia di reddito	Aliquota
1°	0 - 15.000,00 €	0,40%
2°	15.000,01 - 28.000,00 €	0,45%
3°	28.000,01 - 55.000,00 €	0,50%
4°	55.000,01 - 75.000 €	0,55%
5°	oltre 75.000,01 €	0,60%

Art. 4
Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori del seguente requisito reddituale:

Soglia di esenzione (Reddito Imponibile)
€ 12.000,00

con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Art. 5
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dal D.M. 5.10.2007.

Art. 6
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 7
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 8
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art.9
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 10
Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014.

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del

..... con atto n.;


– è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal al


con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

– è entrato in vigore il

Data



Il Segretario comunale
.....



Oggetto: *Parere del Revisore unico dei Conti in merito alla deliberazione "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef ed approvazione aliquote per l'anno 2014 – variazione al regolamento comunale".*

**IL SOTTOSCRITTO REVISORE UNICO DEI CONTI
del Comune di OME (BS)**

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012." convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Considerato che il sopra citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, modificando il già citato art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti dall'organo di revisione economico-finanziaria, con particolare riguardo alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef ed approvazione aliquote per l'anno 2014"

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

CONSIDERATO CHE

La variazione del regolamento è indirizzata a regolamentare l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef;


Visto la proposta di modifica del regolamento;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, tenuto conto ANCHE dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile.

Ome, 23 luglio 2014

Il Revisore dei Conti
(dott. Augusto Gambaretti)





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 22 luglio 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 22/07/2014




IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella





L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 274 APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì 05/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 29/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 05/08/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

COPIA

C.C.

Numero: 24

Data: 29/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 24 Numero 29/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 - 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X
PATELLI LAURA	Consigliere	X

Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	X
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BARBI ANNA	Consigliere	X
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 13

Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Allegato _____
atto deliberativo di _____
n. _____
Il Sindaco _____
Il Segretario Comunale _____

95
C.C.
29/8/14

Oggetto: Parere del Revisore unico dei Conti in merito alla deliberazione "Approvazione del regolamento comunale per l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C)".

**IL SOTTOSCRITTO REVISORE UNICO DEI CONTI
del Comune di OME (BS)**

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012." convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Considerato che il sopra citato art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, modificando il già citato art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, introduce ulteriori pareri dovuti dall'organo di revisione economico-finanziaria, con particolare riguardo alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale "Approvazione regolamento comunale per l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C)".

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

CONSIDERATO CHE

La variazione del regolamento è indirizzata a regolamentare l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);



Visto la proposta di modifica del regolamento;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, anche con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, tenuto conto ANCHE dell'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile.

Ome, 23 luglio 2014

Il Revisore dei Conti
(dott. Augusto Gambaretti)



COMUNE DI OME
(Provincia di Brescia)

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. _____
Del _____

Allegato "A"
alla delibera di C.C.
n. 24 del 29/7/2014

IL SINDACO
Maurizio Faloni
SECRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Vitelli



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

SOMMARIO
CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 4 - ACCERTAMENTO
- Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 7 - RIMBORSI
- Articolo 8 - CONTENZIOSO
- Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

- Articolo 10 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 11 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 12 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 13 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 14 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI
- Articolo 15 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 16 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 17 - ASSIMILAZIONI
- Articolo 18 - ESENZIONI
- Articolo 19 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO
- Articolo 20 - VERSAMENTI
- Articolo 21 – DICHIARAZIONE

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- Articolo 22 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 23 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI
- Articolo 24 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 25 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 26 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA
- Articolo 27 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI
- Articolo 28 - VERSAMENTI
- Articolo 29 - DICHIARAZIONE

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

- Articolo 30 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 31 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 32 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo 33 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Articolo 34 - SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 35 - BASE IMPONIBILE
- Articolo 36 – Costo di gestione
- Articolo 37 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 38 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 39 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 40 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 41 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 42 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 43 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 44 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 45 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 46 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 47 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 48 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 49 - VERSAMENTI

Articolo 50 - DICHIARAZIONE

ALLEGATO A – Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

ALLEGATO C – Tabella 4b coefficienti Kd di produzione rifiuti utenze non domestiche

CAPO I – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di OME (BS) dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di OME (BS) relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 5

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle

riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari all'interesse legale aumentato di 2 punti percentuali. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

Articolo 8 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 9
DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 11 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 9 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone

fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 12 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 13 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 3. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 4. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare

ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Articolo 14

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 15

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 16

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 17 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 18 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, solo nel caso in cui il Comune di Ome venga ricompreso nell'elenco che sarà approvato con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (già previsto dall'art. 4 – comma 5 bis del D.L. 16/2012) relativo all'individuazione dei comuni nei quali a decorrere dal periodo di imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell'apposito elenco ISTAT)
 - h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,

- culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di OME risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT ;
 - j. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
 - o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Articolo 19

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 20 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 12,00.
9. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005 e successive modificazioni), il versamento è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 21 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,

sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 22

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 23

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:

- a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 24

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma

obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

Articolo 25 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 26 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Articolo 27

DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
 - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
 - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
 - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
 - h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

Articolo 28
VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:
 - entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D. Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;
 - entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;
 - entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell' 1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 12,00.
7. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
10. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

Articolo 29 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito Internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 30

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale; come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 31

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 32

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq. il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (allegato "C" al presente regolamento)

Art. 33

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo

- smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 34 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 35 BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 36 Costo di gestione

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno

due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

5. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

6. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Articolo 37

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.

4. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

5. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 38

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1% e un massimo del 5%;

Art. 39

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 45, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 40

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 41

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 42

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 43

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 44 TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 45 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato

per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 46 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura *del 20% della tariffa* in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del **40 % della tariffa** per le utenze poste ad una distanza superiore a 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
5. La riduzione di cui al comma precedente si applica solo alle utenze domestiche.
6. Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione 30%** ;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30%**
 - c) - fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione del 10%**.
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 140 giorni nell'anno solare: **riduzione del 10%**.
 - e) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del **10%** sulla quota variabile

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 47. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 32.

4. Relativamente alle attività sopra indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di **abbattimento pari al 40%**.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro la fine del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Le utenze che presentano la dichiarazione per l'esclusione di superficie dal tributo, di cui al comma precedente, non possono in alcun modo conferire al servizio pubblico i rifiuti prodotti riconducibili a tali superficie.

Articolo 48

AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

Articolo 49

VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 del mese di ottobre e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

Articolo 50 DICHIARAZIONE


1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU e/o alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club




CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

Comuni fino a 5.000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club



ALLEGATO "C"

Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione
della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4b)

Attività per Comuni fino a 5000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione	
		Kg/m2 anno NORD	
		min.	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,6	4,2
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,2
4	Esposizioni, autosaloni	2,5	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,3
9	Banche ed istituti di credito	4,5	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,8	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,9	8,5
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,5
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,6
21	Discoteche, night club	8,56	13,45

Imposta municipale propria sperimentale – Imu e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –
Tares e abrogati i relativi regolamenti;

4. **di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. **di dare atto** che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
6. **di dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese favorevole unanime, con voti resi dai n. 12 consiglieri oltre al sindaco (tot. 13) nei modi previsti da Legge e Statuto:

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.
Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 269 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì 31/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 29/07/2014


Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 01/08/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

COPIA

C.C.

Numero: 25

Data: 29/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 25 Numero 29/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 - 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X
PATELLI LAURA	Consigliere	X


Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	X
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BARBI ANNA	Consigliere	X
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 13

Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Filippi dott. Aurelio**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.





4. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto previsto nella vigente normativa;
5. di rendere noto alla popolazione il contenuto della presente deliberazione;
6. di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
7. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese favorevole unanime, con voti espressi nelle forme previste dalle leggi, statuti e regolamenti dai n. 12 consiglieri oltre al sindaco (tot. 13) presenti e votanti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e dello Statuto, stante l'urgenza di provvedere.

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 270 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì 31/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000


Ome, li 29/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 01/08/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

COPIA

C.C.

Numero: 26

Data: 29/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 26 Numero 29/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 - 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X
PELI SIMONE	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X
PATELLI LAURA	Consigliere	X

Nome	Funzione	Pr.
BELLERI MATTIA	Consigliere	X
BARBI ANNALISA	Consigliere	X
ARICI IDA	Consigliere	X
VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	X
BARBI ANNA	Consigliere	X
MAIOLINI ALBINO	Consigliere	X

Totale presenti : 13

Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Filippi dott. Aurelio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Allegato _____
alla delibera di C.C.
n. 26 del 5/8/14
Il Sindaco _____ Il Segretario Comunale _____

Il sindaco-presidente, in veste di relatore, nel corso di un breve intervento, illustra il contenuto della proposta anche con riferimento al "meccanismo" del tributo. A questo proposito precisato che la somma di TASI ed IMU per ciascuna categoria di immobili non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (6% e 10,6% a seconda della tipologia dell'immobile), ricorda le aliquote previste per l'anno 2014 giustificando l'indicazione dell'aliquota riferita alla prima casa -nella misura del 2 per mille- con esigenze perequative "legate alla considerazione che, diversamente dall'IMU, il meccanismo non prevede le detrazioni". Infine, avviandosi alla conclusione, il relatore individua i servizi indivisibili -alla cui copertura la TASI è diretta- e precisa l'entità del gettito stimato.

Nell'unico intervento che segue alle dichiarazioni del relatore, il consigliere Ida ARICI, oltre ad anticipare il voto di dissenso di "Progetto Democratico", pur dichiarando di non voler ripetere le considerazioni espresse in precedenza, osserva: "la proposta si colloca all'interno di una sequenza procedimentale di natura impositiva. Ed allora, sarà anche vero che consente di rastrellare 100.000 euro. Ma è altrettanto innegabile che si tratta di soldi sottratti alla disponibilità dei cittadini di Ome".

In assenza di ulteriori interventi, il sindaco ribadisce le "esigenze di bilancio che giustificano la misura" e indice la votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la delibera n. 25 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con la quale si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- abitazione principale cat. A1/ A/8 A/9 e relative pertinenze 5,50 per mille
- altri immobili 8,60 per mille

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come elencati nell'allegato, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponible	Aliquota
---------------------	----------

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	2 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze soggetti al versamento dell'IMU (unità abitative in categorie catastali A/1,A/8 e A/9)	0,5 per mille

Sottolineato che in relazione all'aggravio impositivo cui sono già assoggettati i contribuenti in relazione all'IMU ed agli altri tributi comunali si ritiene opportuno azzerare l'aliquota prevista per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze;

Rilevato che tra i servizi indivisibili possono essere annoverati, tra gli altri: i servizi di manutenzione stradale, del patrimonio, dell'illuminazione pubblica, del verde pubblico, di protezione civile, di pubblica sicurezza e vigilanza, i servizi demografici, il servizio bibliotecario ecc.;

Rilevato che le aliquote deliberate per la Tasi devono essere definite in conformità con i servizi ed i costi sopra dettagliati e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

	COPERTO CON TASI	A BILANCIO
Servizi demografici (parte)	€ 20.000,00	62.200,00
Illuminazione pubblica (parte):	€ 30.000,00	92.000,00
Ambiente e verde pubblico (parte):	€ 30.000,00	59.700,00
Manutenzione strade (parte)	€ 10.000,00	37.300,00
Servizio bibliotecario (parte):	€ 15.000,00	63.650,00

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera n. 24 del 29/07/2014 ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del D.M. 18/07/2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti Con voti espressi in forma palese da n. 12 consiglieri oltre al sindaco (tot. n. 13) presenti e votanti:

- favorevoli: nove (maggioranza)
- contrari: tre (Progetto democratico per Ome)
- astenuti: uno (Albino Maiolini)

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	2 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze soggetti al versamento dell'IMU (unità abitative in categorie catastali A/1,A/8 e A/9)	0,5 per mille

2. di azzerare, per l'anno 2014, l'aliquota della Tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, così come definiti dal decreto legge n. 201/2011;
3. di dare atto che, in base alle proiezioni effettuate e alla differenziazione tariffaria sopra indicata, il gettito complessivo della tassa viene stimato in € 105.000,00 da iscrivere nell'apposita risorsa del bilancio di previsione 2014;
4. di dare altresì atto che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

	COPERTO CON TASI	A BILANCIO
Servizi demografici (parte)	€ 20.000,00	62.200,00

Illuminazione pubblica (parte):	€ 30.000,00	92.000,00
Ambiente e verde pubblico (parte):	€ 30.000,00	59.700,00
Manutenzione strade (parte)	€ 10.000,00	37.300,00
Servizio bibliotecario (parte):	€ 15.000,00	63.650,00

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa;
6. di dare mandato al responsabile dell'area finanziaria di rendere noto alla popolazione, nelle forme più idonee, il contenuto della presente deliberazione.
7. di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
8. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi, su proposta del Sindaco in relazione all'urgenza, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi in forma palese da n. 12 consiglieri oltre al sindaco (tot. 13) presenti e votanti:

- favorevoli: dodici
- contrari nessuno
- astenuti: uno (Albino Maiolini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed dell'art. 35 comma 10 del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 22 luglio 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 22/07/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA


Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella



L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco

F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale

F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 271 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (Statuto Comunale art. 25, 5° comma).

Ome, addì 31/07/2014

Il Segretario Comunale

F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 29/07/2014


Il Segretario Comunale

F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 01/08/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

COPIA

G.C.

Numero: 55

Data : 16/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 16/07/2014 Numero 55

OGGETTO: ART. 208 - COMMA 4 - D. LGS. 30.04.1992 N. 285 - DESTINAZIONE QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:15, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Allegato _____
alla delibera di G.C.
n. 55 del 16/07/14
Il Sindaco  Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208 del decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come modificato dalla Legge n. 120/2010 che ha riscritto gli attuali commi 4, 5 e 5/bis;

Rilevato che il quarto comma del citato articolo stabilisce che il 50% delle quote spettanti agli Enti è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, (cioè non inferiore al 12,50% del totale) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, (cioè non inferiore al 12,50% del totale) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

Verificato che, a norma del citato art. 208 – comma 4 – la Giunta Comunale determina annualmente le quote da destinare alle suindicate finalità, con obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici solo ed esclusivamente per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

Visto l'art. 393 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada);

Ritenuto pertanto di provvedere alla determinazione per l'anno 2013 delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative da destinarsi alle finalità previste dal citato art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992, come da ultimo modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010 come segue:

ENTRATA: - Risorsa n. 3010300 "Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale":

- Previsioni di bilancio	€ 30.000,00
- <u>Destinazione vincolata art. 208 C.d.s. 50%</u>	€ 15.000,00

SPESA: destinazione:

Funz. 08 serv. 01 int. 03 cap. 1463 "Segnaletica stradale"

- € 3.750,00 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, riservata ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente - **comma 4 lett. a) art. 208 Codice della strada.**

Funz. 03 serv. 01 int. 03 cap. 655 "Gestione servizio contravvenzioni"

- € 3.750,00 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale - **comma 4 lett. b) art. 208 Codice della strada.**

Funz. 08 serv. 01 int. 03 cap. 1460 "Manutenzione delle strade"

- € 3.750,00 Manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, connesse al miglioramento della sicurezza stradale

Funz. 08 serv. 01 int. 03 cap. 1490 "Rimozione neve dall'abitato"

- € 3.750,00 Rimozione neve dalle strade di proprietà dell'Ente, connesse al miglioramento della sicurezza stradale

Ritenuto altresì di provvedere ad individuare gli appositi capitoli di entrata e di uscita in attuazione del citato articolo 393;



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: ART. 208 - COMMA 4 - D. LGS. 30.04.1992 N. 285 - DESTINAZIONE QUOTA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, ... 16.07.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA AA.GG.
Vitali dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, ... 16.7.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 in corso di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) di **determinare**, per i motivi in premessa indicati ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 208 – comma 4 – del D. Lgs. n. 285/1992 gli importi iscritti in bilancio in relazione ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada, previsti in € 30.000,00, dando atto che la loro destinazione viene di seguito specificata:

ENTRATA: - Risorsa n. 3010300 "Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale":

- Previsioni di bilancio	€ 30.000,00
- <u>Destinazione vincolata art. 208 C.d.s. 50%</u>	€ 15.000,00

SPESA: destinazione:

Funz. 08 serv. 01 Int. 03 cap. 1463 "Segnaletica stradale"

- € 3.750,00 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, riservata ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente - **comma 4 lett. a) art. 208 Codice della strada.**

Funz. 03 serv. 01 Int. 03 cap. 655 "Gestione servizio contravvenzioni"

- € 3.750,00 quota del 25%, pari al 12,5% del totale, per le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale - **comma 4 lett. b) art. 208 Codice della strada.**

Funz. 08 serv. 01 Int. 03 cap. 1460 "Manutenzione delle strade"

- € 3.750,00 Manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, connesse al miglioramento della sicurezza stradale

Funz. 08 serv. 01 Int. 03 cap. 1490 "Rimozione neve dall'abitato"

- € 3.750,00 Rimozione neve dalle strade di proprietà dell'Ente, connesse al miglioramento della sicurezza stradale

2) di **dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell'art.49 - comma 1 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;

3) di **dare atto** che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;

4) di **trasmettere** la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

5) di **dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma del T. DLgs 267/2000 e dell'art. 36 - X^a comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.

Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 246 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addi 18/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2014 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000


Ome, li 16/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 21/07/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

COPIA

G.C.

Numero: 56

Data : 16/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 16/07/2014 Numero 56

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER L'INSERIMENTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI.

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:15, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Allegato _____
alla delibera di _____ C.C. _____
n. 29 del 16/07/14
Il Sindaco _____ Il Segretario Comunale _____

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 58 del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 che al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

Considerato che il competente settore ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, rilevando l'assenza di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Ritenuto conseguentemente di dichiarare l'assenza di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione al fine della conseguente redazione del piano negativo delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall'art. 58 del D.L. 112/2008;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Area tecnica Ing. Fior Giovanni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) **di dichiarare** l'assenza di beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione al fine della conseguente redazione del piano negativo delle alienazioni e valorizzazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale e successivamente da allegare al bilancio di previsione, come disposto dall'art. 58 del D.L. 112/2008;
- 2) **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell'art.49 - comma 1 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
- 3) **di dare atto** che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
- 4) **di trasmettere** la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- 5) **di dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma del T. DLgs 267/2000 e dell'art. 36 - X^a comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI PER L'INSERIMENTO NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16.07.2014



IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI TECNICI.

Fior Ing. Giovanni

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16.07.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA


Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella



Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 247 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì 18/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2014 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 16/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 21/07/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

COPIA

G.C.

Numero: 57

Data : 16/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 16/07/2014 Numero 57

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI E DELLE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE - ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:15, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Allegato _____
alla delibera di C.C.
n. 29 del 2/8/14
Il Sindaco _____ Segretario comunale _____

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che nel quadro dei provvedimenti emanati con il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, con il dispositivo dell'art. 6 è fatto obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate;

Visto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, unitamente al bilancio pluriennale 2014/2016 è quello del 31 luglio 2014, per effetto del disposto del Decreto del Ministro dell'Interno in data 29.04.2014;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze in data 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.1.1984) con il quale si individuano le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione del disposto del 3° comma del D.L. 55/1983, convertito nella legge 131/1983;

Visto che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune possono essere riassunti dall'allegato prospetto, che evidenzia le spese ed entrate previste sul bilancio 2014;

Visto altresì che il costo complessivo dei servizi come sopra elencati ammonta a € 196.200,00 mentre le relative entrate danno un gettito di € 169.700,00 e che queste ultime coprono l'86,49% dei predetti costi;

Visto il D.Lgs. n. 504/92;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 14 - commi 1, 2 e 3 - del D.L. n. 415/89 convertito con modificazioni dalla legge n. 381/90 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006;

Visto l'art. 125 del T.U. Dlgs 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, in corso di approvazione;

Con voti unanimi, favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2014, le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale, come risultanti nel prospetto allegato "B" alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;

2) di dare atto che i servizi pubblici a domanda individuale esistenti nel Comune e le cui entrate e spese sono previste nello schema di Bilancio di Previsione 2014, sono quelli riassunti, con relative spese ed entrate, nel prospetto allegato "A" alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che i proventi complessivi dei servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2014 ammontano ad € 169.700,00 ed i relativi costi complessivi ad € 196.200,00, garantendo una copertura dei costi nella misura dell'86,49%;

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 - comma 1- T.U. 267 del 18 agosto 2000;

5) di dare atto che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;


6) di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

7) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U. D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 e dell'art. 36 - X° comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI E DELLE TARIFFE DI CONTRIBUZIONE - ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16.07.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16.07.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PREVISIONE ANNO 2014**

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	PERCENTUALE DI COPERTURA
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici	-	-	-
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	-	-	-
3. Asili nido all'ufficio tecnico comunale	-	-	-
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, campeggi	-	-	-
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabil.termali	200	2.000	10,00
6. Corsi extrascolastici insegnam. Arti, sport ecc	0	0	0,00
7. Giardini zoologici e botanici	-	-	-
8. Impianti sportivi (solo quota spesa per fini comm.li 60%)	2.500	8.400	29,76
9. Mattatoi pubblici	-	-	-
10. Mense	-	-	-
11. Mense scolastiche	-	-	-
12. Mercati e fiere attrezzate	-	-	-
13. Parcheggi custoditi e parchimetri	155.000,00	155.000,00	100,00
14. Servizi turistici diversi stabil. Balneari e simili	-	-	-
15. Spurgo pozzi neri	-	-	-
16. Teatri	-	-	-

Allegato "A"
 alla deliberazione n. 57 del 10/7/14
 del Sindaco
 Giuseppe Vitali

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	PERCENTUALE DI COPERTURA
17. Musei, pinacoteche gallerie, mostre	-	-	-
18. Spettacoli			
19. Trasporto carni macellate			
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminaz. Votive	-	-	-
21. Uso locali adibiti esclusivamente a riunioni non istituzionali	-	-	-
22. Altri servizi (scuolabus)	12.000	30.800	38,96
TOTALE	169.700	196.200	86,49



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

Allegato "B"

TARIFFE ANNO 2014


SERVIZIO SCUOLABUS PER ALUNNI SCUOLA MATERNA E PRIMARIA


	TARIFFA INTERA	TARIFFA AGEVOLATA (ISEE familiare inferiore ad € 9.500)
SCUOLABUS PER ALUNNI SCUOLA MATERNA		
n. 1 alunno	€ 310	€ 230
n. 2 o più fratelli	€ 470	€ 350
SCUOLABUS PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		
n. 1 alunno	€ 280	€ 207
n. 2 o più fratelli	€ 425	€ 315

Per ottenere la tariffa agevolata, è necessario presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione ISEE del nucleo familiare.

PARCOMETRO

Tariffa minima	€ 0,30
Tariffa oraria per la prima ora	€ 0,80
Tariffa oraria per le ore successive	€ 0,50
Tariffa giornaliera	€ 4,00





Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 248 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì 18/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2014 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 16/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 21/07/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe





C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

COPIA

G.C.

Numero: 59

Data : 16/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 16/07/2014 Numero 59

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 12:15, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:


NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	
PATELLI LAURA	ASSESSORE	X
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1° e 2°, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che i Comuni, le Province e le Comunità Montane deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di bilancio pluriennale di durata pari a quella della Regione di appartenenza;

VISTO l'art. 174, primo e secondo comma, del citato decreto, il quale stabilisce che lo schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità;

VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli previsti dall'art. 160 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29.04.2014, che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli Enti Locali;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione predisposto per l'anno 2014;

VISTI gli schemi della relazione previsionale e programmatica e del bilancio di previsione pluriennale predisposti per il triennio 2014-2015-2016 secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale;

DATO atto che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

DATO atto che tali schemi vengono messi a disposizione dell'organo di revisione per la redazione del parere di cui all'art. 239, primo comma, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che sussistano tutte le condizioni previste dalla legge per sottoporre lo schema del bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2014 e gli atti contabili allo stesso allegati, ai provvedimenti del Consiglio dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 194/1996;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere reso dalla responsabile dell'area economico finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 in ordine alla attendibilità delle previsioni di entrata e alla congruità delle previsioni spesa del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1) Di approvare gli schemi del bilancio annuale di previsione per il 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 e bilancio pluriennale 2014/2016, che formano parte integrante della presente deliberazione anche se fisicamente ad essa non allegati ma depositati agli atti dell'ufficio segreteria dove chiunque ne abbia interesse può prenderne visione, da presentare al Consiglio dell'Ente, in conformità agli artt. 151 e 174 del D. Lgs. N. 267/2000, dando atto che le risultanze finali sono le seguenti:

ENTRATA	PREVISIONI COMPETENZA 2014
Titolo I - Entrate Tributarie	1.624.000,00
Titolo II - Entrate da trasf.	90.400,00
Titolo III - Entrate extratrib.	589.650,00
Titolo IV - Alienaz. Trasfer.	240.950,00
Titolo V - Acc. Prestiti	559.000,00
Titolo VI - Entrate serv.c/terzi	298.000,00
TOTALE	3.402.000,00
Avanzo di amministraz.	70.000,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	3.472.000,00

SPESA	PREVISIONI COMPETENZA 2014
Titolo I - Spese correnti	2.152.700,00
Titolo II Spese investimento	356.800,00
Titolo III Spese rimb.prestiti	664.500,00
Titolo IV Servizi c/terzi	298.000,00
TOTALE SPESE FINALI	3.472.000,00
disavanzo di amministraz.	0,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.472.000,00

BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

RIEPILOGO DEI TITOLI	PREVISIONI 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
ENTRATE			
Titolo I Entrate Tributarie	1.624.000,00	1.647.750,00	1.663.500,00
Titolo II Entrate da trasf.	90.400,00	65.100,00	60.300,00
Titolo III Entrate extratrib	589.650,00	570.000,00	574.000,00
Titolo IV Alienaz. Trasfer.	240.950,00	300.150,00	3.178.200,00
Titolo V Acc. Prestiti	559.000,00	560.000,00	560.000,00
TOTALE	3.104.000,00	3.143.000,00	6.036.000,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	70.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA	3.174.000,00	3.143.000,00	6.036.000,00
SPESE			
Titolo I Spese correnti	2.152.700,00	2.143.000,00	2.150.000,00
Titolo II Spese in conto capitale	356.800,00	351.000,00	3.239.000,00

Titolo III Spese per rimborso di prestiti	664.500,00	649.000,00	647.000,00
TOTALE GENERALE SPESA	3.174.000,00	3.143.000,00	6.036.000,00

2) di dare atto del rispetto delle norme relative al patto di stabilità interno di cui all'art. 31 della Legge n. 183/2011

3) di trasmettere la documentazione di cui al punto 1 al revisore dei conti, affinché provveda alla redazione del parere di cui all'art. 239 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale, entro 10 giorni dall'adozione, gli atti adottati con la presente deliberazione ed i relativi allegati, saranno depositati presso la segreteria a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione negli orari di apertura degli uffici e presentino, ove lo ritengano opportuno, eventuali emendamenti.

5) di proporre all'approvazione del Consiglio Comunale, in seduta da tenersi entro il prossimo 30 settembre, il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, lo schema di Bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica;

6) di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione gli uffici ragioneria e Segreteria;

7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 151 - comma 4 - D. Lgs. n. 267/2000;

8) di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità del presente atto alle Leggi, Statuto e Regolamenti;

9) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma del T. DLgs 267/2000 e dell'art. 36 - X^ comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2014, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2014-2016

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16/07/2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 16/07/2014




IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

[Handwritten signature]

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella



Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 250 APOL.

Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì 18/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2014 :

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 16/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 21/07/2014



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

COPIA

C.C.

Numero: 28

Data: 30/09/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera del 28 Numero 30/09/2013

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI FINI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO.

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:45, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale (art. 16 - 17 -18) si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica

All'appello risultano:

Nome	Funzione	Pr.	Nome	Funzione	Pr.
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X	PELI SIMONE	Consigliere	X
PELI ROBERTO	Consigliere	X	COSTA LUCA	Consigliere	X
VIZZA LEONARDO	Consigliere	X	GIRARDI MARCO	Consigliere	X
PRATI ALESSANDRO	Consigliere	X	VENTURELLI CLAUDIA	Consigliere	
ROLFI GIOVANNI	Consigliere	X	BONERA MARIO	Consigliere	
BARBI ANNALISA	Consigliere	X	BARBI MATTEO	Consigliere	X
PAGNONI ANTONELLA	Consigliere	X			

Totale presenti : 11

Totale assenti : 2

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Filippi dott. Aurelio**, nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Allegato _____
alla delibera di C.C. _____
_____ 28 del 30/09/2013
Il Sindaco _____ Il Segretario Comunale _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la chiara relazione del Sindaco e gli interventi riassunti nell'allegato "Svolgimento del dibattito" alla presente;

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 25.7.2013, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati approvati i documenti di programmazione, costituiti dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, dal bilancio pluriennale 2013-2015, dalla relazione previsionale e programmatica, assunti in conformità degli artt. 170 e 171 del T.U.E.L.;
- che il rendiconto di gestione 2012, dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 191.675,64 ed un avanzo non vincolato di € 62.719,95, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che, con periodicità stabilita dal Regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio dell'Ente:

- a) effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
- b) dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
- c) riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

Preso atto che il regolamento di contabilità non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che pertanto si rende necessario procedere alla verifica dello stato attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri finanziari nei termini di cui al citato articolo;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria sullo stato di attuazione dei programmi e sulla non necessità dell'adozione di provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, poiché i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui;

Rilevato che non esistono debiti fuori bilancio;

Preso atto dell'analisi sullo stato di attuazione dei programmi, approvati con la relazione previsionale e programmatica;

Dato atto che:

- dai suddetti allegati risulta che la gestione finanziaria non fa prevedere un disavanzo di amministrazione e di gestione;
- si registra l'equilibrio della gestione di competenza e della gestione dei residui;
- dalla proiezione al 31 dicembre 2013 della situazione finanziaria, si evince il permanere degli equilibri di gestione;

Udita l'illustrazione relativa fatta dal Sindaco ai Consiglieri e sottolineato come questo adempimento sia stato rispettato pur in assenza delle comunicazioni da parte del Governo delle risorse economiche dovute;

Visto l'allegato parere del revisore dei Conti;

Richiamato il Decreto Legislativo 267/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale e sue modifiche e integrazioni;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Richiamato il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sue modifiche e integrazioni;

CON VOTI resi nei modi di Legge e di Statuto dai presenti n. 10 Consiglieri, (oltre il Sindaco) totale n. 11

Favorevoli: 10

Contrari: nessuno

Astenuti: 1 (Barbi)

DELIBERA

1. di dare atto che, a seguito della verifica contabile effettuata sulla gestione finanziaria di competenza e su quella dei residui, permangono gli equilibri generali di bilancio 2013 (allegato "A");

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
DEL 30.9.2013

IL SINDACO
(dott. Angelo Filippi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Vitali)

**VERIFICA MANTENIMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO AI FINI DELL'ADOZIONE DI
EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO - ANNO 2013 - ART. 193 DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000.**

Esaminate attentamente le poste di bilancio in entrata ed in uscita, si è riscontrato che relativamente ai primi tre titoli dell'entrata si vanno progressivamente realizzando le previsioni. Per quanto riguarda le spese correnti, gli impegni assunti e quelli che si prevede di assumere entro il 31.12.2013 rientrano negli stanziamenti previsti, salvaguardando l'equilibrio di bilancio di parte corrente.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 non sono state applicate quote di avanzo di amministrazione derivante da esercizi precedenti e risultante dal rendiconto di gestione 2012.

Le opere e gli acquisti in conto capitale fino a qui realizzati hanno trovato copertura finanziaria con proventi già accertati, salvaguardando di conseguenza l'equilibrio di bilancio per gli investimenti.

Le operazioni di verifica del permanere degli equilibri di bilancio riguardano:

1) Gestione dei residui.

Dall'esame della gestione dei residui non risultano né si prevedono squilibri; per quanto riguarda le entrate si prevede una conferma dei residui previsti, mentre per le spese si prevede il riaccertamento dei residui in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto risultante dal rendiconto di gestione 2012.

Infatti, alla data odierna, la situazione della gestione dei residui risulta essere la seguente:

TITOLO	Residui attivi da rendiconto 2012	Riscossioni a tutto il 23.09.2013	Riscossioni presunte dal 24.09.2013 al 31.12.2013	Residui da riportare	Differenza
Tit. I	272.992,28	85.016,82	21.000,00	167.500,00	-524,54
Tit. II	2.163,26	0,00	0,00	2.163,26	0,00
Tit. III	163.193,91	130.094,26	24.860,00	8.250,00	-10,35
Tit. IV	298.052,80	160.271,93	0,00	139.616,00	-1.834,13
Tit. V	49.168,17	34.913,34	4.200,00	10.054,83	0,00
Tit. VI	1.422,46	381,44	0,00	1.036,36	4,66
TOTALE	786.992,88	410.677,79	50.060,00	328.619,45	-2.364,36
TITOLO	Residui passivi da rendiconto 2012	Pagamenti a tutto il 23.09.2013	Pagamenti presunti dal 24.09.2013 al 31.12.2013	Residui da riportare	Differenza
Tit. I	714.173,20	372.414,79	83.310,00	220.350,00	38.098,41
Tit. II	361.860,09	11.251,78	167.505,00	173.000,00	10.103,31
Tit. III	8.502,00	8.502,00	0,00	0,00	0,00
Tit. IV	31.366,65	20.834,98	5.606,80	5.114,87	10,00
TOTALE	1.115.901,94	412.803,55	256.421,80	398.464,87	48.211,72

RIEPILOGO SITUAZIONE RESIDUI		
Maggiori residui attivi	2.364,36	
Minori residui passivi	48.211,72	
AVANZO		50.576,08

Sulla scorta dei dati disponibili alla data odierna, la gestione dei residui fa prevedere una chiusura al 31.12.2013 con un avanzo di circa € 50.576,08.

2) Gestione di competenza.

Dall'esame della gestione di competenza sia di parte corrente che in conto capitale non risulta alla data odierna, né si prevede al 31.12.2013, uno squilibrio in quanto le entrate che si presume di accertare risultano sufficienti a finanziare le relative spese. Infatti da un attento esame della gestione di competenza si rileva la seguente situazione:

ENTRATA		
TITOLO	Previsione assestata	Accertamenti presunti al 31.12.2013
Avanzo	0,00	0,00
Tit. I	1.636.000,00	1.628.000,00
Tit. II	69.400,00	68.000,00
Tit. III	608.450,00	590.000,00
Tit. IV	829.150,00	716.000,00
Tit. V	0,00	0,00
Tit. VI	298.000,00	151.000,00
TOTALE	3.441.000,00	3.153.000,00
SPESA		
TITOLO	Previsione assestata	Impegni presunti al 31.12.2013
Tit. I	2.164.900,00	2.135.000,00
Tit. II	872.900,00	757.250,00
Tit. III	105.200,00	105.200,00
Tit. IV	298.000,00	151.000,00
TOTALE	3.441.000,00	3.148.450,00

Riepilogo gestione di competenza:

Accertamenti previsti al 31.12.2013	€	3.153.000,00
Impegni previsti al 31.12.2011	€	3.148.450,00

Avanzo presunto gestione di competenza:	€	4.550,00
---	---	----------

Equilibri di bilancio presunti al 31.12.2013 gestione Impegni ed accertamenti

Tit. 1°-2° e 3° entrate (accertamenti)	+ €.	2.286.000,00	
Tit. 1° e 3° spese (impegni)	- €.	2.240.200,00	
Quota proventi concessioni edilizie per manutenzione patrimonio	+ €	0	
Quota proventi parcometro destinati ad investimenti	- €	43.750,00	
Avanzo economico	+ €	2.050,00	€ 2.050,00
Applicazione avanzo per spese conto capitale	+ €	0,00	
- Tit. 4° e 5° Entrate (dedotti € 0 quota proventi concess. edilizie parte corrente)	+ €	716.000,00	
- Quota proventi parcometro per investimenti	+ €	43.750,00	
- Tit. 2° spese	- €	757.250,00	
- Avanzo investimenti	€	0,00	€ 2.500,00
- Titolo VI° entrata	€	151.000,00	
- Titolo IV° spesa	€	151.000,00	€ 0
- Avanzo gestione competenza			€ 4.550,00

Risultato presunto di amministrazione al 31.12.2013

Avanzo gestione residui	€	50.576,08
Avanzo gestione competenza	€	4.550,00
Avanzo amministrazione 2012 non applicato al bilancio 2013	€	191.675,64

Avanzo presunto al 31.12.2013 € 246.801,72
di cui € 128.955,69 vincolati da rendiconto 2012 ed € 35.300,00 presunti vincolati in relazione all'avanzo della gestione residui 2013

N.B.: I conteggi sopra riportati tengono conto:

- della relazione presentata dall'Ing. Fior, Responsabile dell'Area Tecnica, in merito all'andamento della riscossione dei proventi relativi alle concessioni edilizie;
- degli interventi previsti nell'elenco annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche;
- dei dati e delle situazioni noti alla data odierna.

Ome, il 23 settembre 2013

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Ongaro, Donatella



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Donatella Ongaro", written over the typed name.



ALLEGATO "B" ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
DEL 30.9.2013

IL SINDACO
(dott. Aurelio Filippi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Giuseppe Vitali)

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013
ART. 193 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Premesso che l'art. 193 del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che, con periodicità stabilita dal Regolamento comunale di contabilità e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio dell'Ente:

- a) effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
- b) dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio
- c) riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 25.7.2013, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, e successive modifiche;

Vista la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013-2015, allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Visti gli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 in data 08.07.2009, in cui sono chiaramente individuati i settori prioritari di intervento, che sono stati confermati anche nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale 2013-2015;

Tutto ciò premesso si provvede alla seguente verifica:

A) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: PARTE CORRENTE

Lo stato di attuazione dei programmi (risultanti nella relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013) inteso come rapporto tra lo stanziamento globale ed il corrispondente volume di impegni assunti alla data odierna, è così riepilogato:

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanziamen to originario	Stanziamen to attuale	Impegni	% Impegni
1. Funzionamento organi Istituzionali	45.300	45.300	39.376	86,92%
2. Funzionamento servizi amministrativi	665.550	665.550	517.897	77,81%
3. Funzionamento servizio polizia locale	58.600	58.600	51.710	88,24%
4. Funzionamento scuola elementare	43.500	43.500	42.301	97,24%
5. Funzionamento scuola media	61.700	61.700	60.558	98,15%
6. Servizi di assistenza scolastica	41.500	41.500	35.902	86,51%
7. Biblioteca ed attività culturali	94.000	94.000	52.710	56,07%
8. Accademia musicale e corsi extrascol.	4.000	4.000	4.000	100,00%
9. Scuola materna	130.700	130.700	91.748	70,20%
10. Funzionamento palestra e impianti spor	39.000	39.000	22.657	58,09%
11. Attività sportive e finanziam.soc.sportive	47.000	47.000	33.000	70,21%
13. Manutenzione strade e viabilità	72.700	72.700	55.351	76,14%
14. Illuminazione pubblica	85.500	85.500	85.000	99,42%
15. Protezione civile e gruppo antincendio	6.450	6.450	6.302	97,71%
16. Manutenzione acquedotto	16.700	16.700	6.560	39,28%
17. Fognatura e depurazione	1.100	1.100	1.058	96,18%
18. Servizio smaltimento rifiuti	320.500	320.500	279.994	87,36%
19. Manutenzione verde, parchi ecc.	54.250	54.250	47.361	87,30%

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanziamiento originario	Stanziamiento attuale	Impegni	% Impegni
21. Assistenza minori	92.300	92.300	86.208	93,40%
22. Progetto giovani e c.a.g.	13.200	13.200	12.051	91,30%
24. Iniziative e contributi per anziani	51.800	51.800	39.507	76,27%
25. Iniziative e contributi per handicappati	103.800	103.800	102.000	98,27%
26. Interventi assistenziali diversi	66.900	66.900	34.691	51,86%
29. Contributi edifici culto	0	0	0	
31. Cimitero e servizi funebri	11.150	11.150	8.158	73,17%
32. Interventi relativi al compendio termale	16.000	16.000	7.415	46,34%
35. Iniziative turistiche	5.000	5.000	4.000	80,00%
36. Gestione del territorio	0	0	0	#DIV/0!
38. Attività Maglio Averoldi	16.700	16.700	16.381	98,09%
39. Ristrutturazioni e manutenzioni patrimonio	0	0	0	#DIV/0!
98. Quote capitale ammortamento mutui	105.200	105.200	51.257	48,72%

TOTALE 2.270.100 2.270.100 1.795.153

Gli interventi più significativi possono essere così riassunti:

ISTRUZIONE E CULTURA

La relazione previsionale e programmatica al bilancio 2013 prevede il mantenimento della qualità dei servizi raggiunta nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; ciò si è realizzato ed è stato possibile dando piena attuazione al piano per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2012/2013, con particolare attenzione alle iniziative tese a favorire nuove sperimentazioni didattiche.

Nell'ambito del piano per il diritto allo studio sono stati erogati i seguenti contributi:

- alle famiglie per contenimento rette bambini scuola materna € 97.500,00
- per attività scuola elementare € 9.000,00

- per attività scuola media	€	9.000,00
- per concorso nel pagamento delle spese di trasporto degli studenti delle scuole superiori (n. 22 per € 160 ciascuno)	€	3.920,00
- n. 23 borse/assegni di studio da € 240,00 ciascuno	€	5.520,00

In campo culturale le iniziative sono state realizzate numerose iniziative, con partecipazione alle seguenti rassegne teatrali "Racconti d'inverno", "il Canto delle Cicale", "Pressione Bassa" e Realizzazione concerto di chitarre nell'ambito dell'iniziativa "Acoustic Franciacorta"

A seguito dell'adesione al Sistema Bibliotecario ed al Sistema Museale della Valle Trompia, vengono garantiti i servizi di apertura trisettimanale della biblioteca con la presenza di un bibliotecario, incaricato dal Sistema stesso.

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

L'ambito di riferimento comprende diversi settori, che vengono di seguito illustrati:

- **LA FAMIGLIA:** sono proseguite con successo le attività già esistenti negli anni passati quali:

progetto di promozione di servizi per i nuclei familiari in difficoltà

1. il progetto "cOme Adulti", proposto per offrire agli adulti uno spazio di riflessione, di ascolto, di stimolo, una opportunità per pensare a se stessi ed alle proprie relazioni con gli altri, con un'attenzione alla dimensione sociale e culturale della vita;
2. l'erogazione di contributi economici alle persone o ai nuclei familiari in stato di bisogno;
3. riduzioni collegate all'I.S.E.E. familiare relative alle quote dovute per le rette della scuola materna, per il servizio di trasporto scolastico, per i soggiorni climatici degli anziani;
4. assistenza e trasporto ragazzi disabili;
5. erogazione di specifici contributi alle famiglie in difficoltà a causa dall'attuale crisi economica (cassa integrazione, licenziamento ecc.)

Nel corso dell'anno 2013 è stato riproposto e realizzato il progetto "Scuola Ome" ed una serie di incontri rivolti ai genitori ed agli educatori, a cura del dott. Renato Riva.

- **GLI ANZIANI:** E' stata garantita la prosecuzione dei servizi già esistenti, e più precisamente:

1. la distribuzione dei pasti a domicilio
2. l'organizzazione di soggiorni climatici
3. l'erogazione di contributi economici ai meno abbienti ed all'Associazione Anziani
4. il servizio di assistenza domiciliare

Anche quest'anno è stato garantito il servizio di assistenza sociale, importantissimo in quanto operante su molteplici fronti; l'assistente sociale si occupa prevalentemente di:

- prevenzione del maltrattamento fisico e psichico delle persone più deboli;
- visite domiciliari;
- promozione di interventi di sostegno ed aiuto a nuclei in difficoltà;
- ottimizzazione dei rapporti con le istituzioni.

LO SPORT

Dopo aver operato negli anni precedenti notevoli interventi sulle strutture, è importante sottolineare l'impegno dell'Amministrazione nel mantenimento delle stesse nonché il sostegno ai gruppi sportivi locali, che è stato puntualmente confermato.

MANUTENZIONI ORDINARIE .

E' stata garantita la manutenzione delle strade comunali e lo sgombero neve, oltre all'illuminazione pubblica (con manutenzione dei vari punti luce).

Per i vari immobili di proprietà comunale è stata effettuata la corretta manutenzione, nel rispetto dei limiti di spesa indicati nei contratti in essere tra il Comune e le varie ditte appaltatrici.

Buona parte dei lavori relativi aree a verde del Comune sono stati affidati ad una ditta esterna specializzata. Alcuni interventi sono stati realizzati da persone che hanno beneficiato dei voucher per lavoro accessorio, messi a disposizione dalla Provincia di Brescia.

SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

Il servizio, comprensivo dello spazzamento delle strade, è affidato alla Ditta Aprica S.p.A., che lo svolge in maniera precisa e puntuale.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La gestione riguarda la parte di acquedotto che serve la locale zona militare.

B) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: INVESTIMENTI

Nel campo degli investimenti, lo stato di realizzazione dei programmi può essere così riassunta:

DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanziamen- to originario	Stanziamen- to attuale	Impegni	% Impegni
1. Funzionamento organi istituzionali	0	0		
2. Funzionamento servizi amministrativi	6.150	4.150		0,00%
3. Funzionamento servizio polizia locale	0	0	0	0,00%
4. Funzionamento scuola elementare	0	0	0	
5. Funzionamento scuola media	1.500	1.500	1037	69,13%
6. Servizi di assistenza scolastica	0	0	0	0,00%
7. Biblioteca ed attività culturali	3.750	3.750	0	0,00%
8. Accademia musicale e corsi extrascol.	0	0	0	
9. Scuola materna	0	0	0	
10. Funzionamento palestra e impianti spor	93.000	101.000	0	
11. Attività sportive e finanziam.soc.sportive	0	0	0	
13. Manutenzione strade e viabilità	202.000	198.000	0	0,00%
14. Illuminazione pubblica	0	0	0	0,00%
15. Protezione civile e gruppo antincendio	0	0	0	
16. Manutenzione acquedotto	0	0	0	#DIV/0!
17. Fognatura e depurazione	0	0	0	
18. Servizio smaltimento rifiuti	0	0	0	0,00%

19. Manutenzione verde, parchi ecc.	120.000	120.000	8651	7,21%
DENOMINAZIONE PROGRAMMA	Stanzlamente originario	Stanzlamente attuale	Impegni	% Impegni
21. Assistenza minori	0		0	0
22. Progetto giovani e c.a.g.	0	0	0	0
24. Iniziative e contributi per anziani	0	0	0	0
25. Iniziative e contributi per handicappati	0	0	0	0
26. Interventi assistenziali diversi	10.000	10.000	0	0,00%
29. Contributi edifici culto	1.500	1.500	0	0,00%
30. Contributi per realizzazione opere	0	0	0	#DIV/0!
31. Cimitero e servizi funebri	0	0	0	#DIV/0!
34. Interventi relativi al compendio termale	10.000	8.000	0	0,00%
35. Iniziative turistiche	0	0	0	#DIV/0!
36. Gestione del territorio	0	0		
37. Museo Maglio Averoldi	600.000	600.000,00	0	0,00%
39. Ristrutturazioni e manutenz. patrimonio	25.000	25.000,00	12463	49,85%
TOTALE	1.072.900	1.072.900	22.151	2,06%

Nel dettaglio, le opere pubbliche e gli investimenti, previsti per il 2013 sono i seguenti:

Servizio 01.05	Gestione beni demaniali e patrimoniali	
Intervento 2010501 - Acquisizione Immobili		25.000,00
Manutenzione straordinaria immobili comunali	25.000,00	
Fonti di finanziamento		
• contributo Camera di Commercio	23.000,00	
• proventi concessioni edilizie	2.000,00	

Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria degli immobili.

Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi

Intervento 2010506 - Incarichi professionali esterni		7.000,00
Spese per nuovo PGT	7.000,00	
Fonte di finanziamento: proventi cessione partecipate (parte)		
E' previsto un incarico professionale esterno per prestazioni correlate al nuovo PGT		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		

Servizio 01.08	Altri servizi generali	
Intervento 2010805 - Acquisizione mobili		4.150,00
E' prevista:		
• l'acquisizione di nuovi strumenti informatici per gli uffici	4.150,00	
Fonte di finanziamento: contributo da Regione Lombardia mutui		
Intervento 2010807 - Trasferimenti di capitale		1.500,00
E' prevista:		
• l'erogazione di contributi per il miglioramento degli edifici di culto	1.500,00	
Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
Intervento 2040305 - Acquisito beni mobili		1.500,00
E' previsto:		
• l'acquisto di arredi per l'Istituto Comprensivo	1.500,00	
per una classe di nuova istituzione		
Fonte di finanziamento: proventi concessioni edilizie		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		

Servizio 05.01	Funzioni relative alle biblioteche	
Intervento 205010 - Trasferimento di capitali		3.750,00
E' previsto il trasferimento di capitali a favore della Comunità Montana di Valle Trompia per		
• l'attuazione del progetto RFID per la catalogazione e gestione	3.750,00	
del patrimonio librario		
Fonti di finanziamento:		
• proventi concessioni edilizie	3.750,00	

Servizio 05.02	Funzioni relative alla cultura	
Intervento 2050201 - Acquisizione beni immobili		400.000,00
E' previsto:		
• il recupero dell'immobile Casa Glialla Maglio	400.000,00	
Fonti di finanziamento:		
• contributo da Provincia Gal Golem	250.000,00	
• contributo Comunità Montana (fond. Cariplo)	150.000,00	

Servizio 06.02	Impianti sportivi	
Intervento 2060201 - Acquisizione beni immobili		93.000,00
E' prevista:		
• la realizzazione del campo polivalente volley basket	93.000,00	
Fonte di finanziamento:		
• Contributo D.M. 25.02.2013		
<hr/>		
Intervento 2060201 - Acquisizione beni immobili		8.000,00
E' prevista:		
• la sostituzione dei canestri del campo da basket	8.000,00	
Fonti di finanziamento:		
• contributo Camera di Commercio	2.000,00	
• proventi concessioni edilizie	2.000,00	
• proventi cessione partecipate	4.000,00	
<hr/>		
Servizio 07.01	Funzioni relative al turismo	
Intervento 2070101 - Acquisizione beni immobili		8.000,00
E' prevista:		
• la manutenzione straordinaria del compendio termale	8.000,00	
Fonti di finanziamento:		
• proventi concessioni edilizie	8.000,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
<hr/>		
Servizio 08.01	Funzioni relative alla viabilità	
Intervento 2080101 - Acquisizione beni immobili		153.000,00
• Pista ciclabile Meridiana	120.000,00	
Fonte di finanziamento: contributo da Provincia		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
• manutenzione straordinaria strade	33.000,00	
Fonti di finanziamento:		
• proventi parcometro	32.750,00	
• restituzione capitale da partecipate	250,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
Intervento 2080107 - Trasferimento di capitali		38.000,00
• Trasferimento di capitali alla Comunità Montana del Sebino per realizzazione "Valertana"	38.000,00	
Fonte di finanziamento:		
• restituzione capitale da partecipate	34000	
• proventi parcometro	4000	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		

Servizio 09.04	Servizio Idrico Integrato	
Intervento 2090401 - Acquisizione beni Immobili		100.000,00
E' previsto il seguente intervento		
• Massa in sicurezza torrente Martignago	100.000,00	
Fonte di finanziamento:		
Contributo Comunità Montana Sebino	80000	
oneri concessioni edilizie	20000	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2012 né sugli esercizi successivi		
<hr/>		
Servizio 09.06	Tutela dell'ambiente	
Intervento 2090601 - Acquisizione beni Immobili		10.000,00
E' previsto il seguente intervento		
• Interventi d'emergenza - opere ripristino ambientale	10.000,00	
Fonte di finanziamento: proventi sanzioni danno ambientale		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
<hr/>		
Intervento 2090605 - Acquisizione beni mobili		10.000,00
E' previsto il seguente intervento		
• acquisto/manutenzione straordinaria arredo urbano	10.000,00	
Fonti di finanziamento:		
• proventi concessioni edilizie	1.250,00	
• restituzione capitale da partecipate	8.750,00	
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
Servizio 10.04	Servizio assistenza e servizi diversi alla persona	
Intervento 2100407 - Trasferimenti di capitale		10.000,00
E' previsto il seguente intervento		
• contributo a privati per abbattimento barriere architettoniche	10.000,00	
Fonte di finanziamento: Contributo finalizzato da Regione Lombardia		
Non sono previsti maggiori oneri indotti né sul bilancio 2013 né sugli esercizi successivi		
TOTALE		872.900,00

Nel campo degli investimenti, ad oggi risultano impegnate le spese relative alla manutenzione straordinaria degli immobili (€ 12.463,00), all'acquisto arredi per la scuola primaria (per banchi e sedie) ed all'acquisto di un tosa erba.

Ome, il 23 settembre 2013



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Ongaro Donatella)

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.28 DEL 30/09/2013

IL SINDACO
Dott. Aurelio Filippi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Vitali

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI

Visto l'art. 239 - art. 1 - lett. b - del T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno che fissa funzioni e tariffe dei Revisori dei Conti degli Enti Locali;

Vista la proposta di delibera relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2013 e sulla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio ai fini di eventuali provvedimenti di riequilibrio, posta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale del 30/09/2013.

Considerato che con l'operazione in questione vengono osservati i principi generali del bilancio e le disposizioni di legge di statuto e di regolamento relative alla coerenza interna dello stesso, agli equilibri di gestione, agli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, alla veridicità delle appostazioni di bilancio ed al rispetto del pareggio finanziario;

Rilevato che la ricognizione in oggetto non fa prevedere squilibri, né per la gestione di competenza, né per la gestione dei residui

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta sopra indicata, ritenendola, per quanto pure sopra indicato, finanziariamente e contabilmente regolare.

Ome, lì 23 settembre 2013

Il Revisore dei Conti
Dott. Augusto Gambaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Augusto Gambaretti", with a checkmark at the end.



OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI FINI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO.

SVOLGIMENTO DEL DIBATTITO

Il Sindaco-presidente svolge una breve relazione che, sulla scorta delle risultanze contabili, conferma il mantenimento degli equilibri di bilancio. Prima di concludere soggiunge che l'esito di tale verifica esclude la necessità di interventi correttivi sottolineando che "anche questo accertamento dimostra la correttezza della gestione" confermata, del resto, dal referto del revisore contabile.

In assenza di interventi, il presidente, indetta la votazione, ne proclama l'esito nelle seguenti risultanze:

Favorevoli: 10

Contrari: nessuno


Astenuti: 1 (Barbi)

Successivamente, indetta la votazione per conferire alla delibera l'immediata eseguibilità, il presidente ne proclama l'esito nelle seguenti risultanze: 11 consiglieri favorevoli (unanimità)

Allegato *Svolgimento del dibattito*
alla delibera di *C.C.*
n. *98* del *30/9/2013*

~~Il Sindaco~~
~~Il Segretario Comunale~~

~~Il Sindaco~~ ~~Il Segretario Comunale~~
~~Il Segretario Comunale~~
(Dr. Giuseppe Vitali)





COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2013 E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI FINI DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, ...23/09/2013...



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, ...23/09/2013...



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella

2. di dare atto dello stato di attuazione dei programmi e dei progetto (allegato "B") indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica;
3. di dare atto che il bilancio non presenta ipotesi di squilibrio derivanti da:
 - a) debiti fuori bilancio ex art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - b) disavanzo di amministrazione in relazione ai risultati di chiusura del rendiconto di gestione 2012;
 - c) disavanzo di amministrazione nella gestione di competenza;
 - d) disavanzo di amministrazione nella gestione dei residui, sopravvenuto nell'esercizio in corso;
4. di dare atto che, come evidenziato nella citata relazione (allegato "A") il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso mantiene il pareggio e l'equilibrio economico-finanziario;
5. di dare atto che i dati della gestione finanziaria alla data odierna e quelli previsti fino al 31.12.2013 non fanno prevedere squilibri né per la gestione di competenza, né per la gestione dei residui;
6. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, allegato al presente atto sotto la lettera "C";
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al rendiconto dell'esercizio di competenza;
8. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio dell'Area Finanziaria, responsabile di posizione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
9. di dare atto che il Segretario Comunale, sulla scorta dei pareri acquisiti, attesta la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, Statuto e Regolamento;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e dell'esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione è la signora Donatella Ongaro Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Responsabile di posizione che provvederà in ottemperanza alle norme legislative statali, regionali e regolamentari comunali;
11. di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo legittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese favorevole ed unanime, resa nelle forme previste dalla legge dai presenti n. 10 Consiglieri (oltre al Sindaco) totale n. 11

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dell'art. 35- comma 10, e del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.

L'approvazione del seguente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 25, comma 5, dello Statuto Comunale.

Letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 340 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Consiglieri Comunali (art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Ome, addì 14/10/2013

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2013 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, li 30/09/2013

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 21/07/2014



Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

COPIA

G.C.

Numero: 61

Data : 29/07/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 29/07/2014 Numero 61

OGGETTO: VERIFICA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE - ART. 172 DEL D. LGS N. 267/2000

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **23:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:


NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FILIPPI AURELIO	Sindaco	X
PELI SIMONE	VICESINDACO E ASSESSORE	X
PRATI ALESSANDRO	ASSESSORE	X
PATELLI LAURA	ASSESSORE	
BARBI ANNALISA	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 1

Presiede la seduta il sig. **Filippi dott. Aurelio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e che con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione di ciascun tipo di area o di fabbricato;

Vista la situazione di fatto in cui si trova questo Comune, caratterizzata dalla indisponibilità di aree di cui all'art. 172 suddetto, in mancanza di piani attuativi approvati ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate;

Vista la legge 18.10.1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 5.8.1978, n. 457 e successive modificazione ed integrazioni;

Rilevato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è il 30 settembre 2014 ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno in data 18.07.2014 (GU Serie Generale n. 169 del 23.07.2014);

Vista la relazione (acquisita agli atti) del responsabile dell' Area Tecnica, dalla quale risulta che per l'anno 2014 non sono previste cessioni in proprietà o cessioni in diritto di superficie degli immobili di cui sopra, ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962 n. 167, 22 ottobre 1971 n. 865 e 5 Agosto 1978 n. 457;

Visti gli allegati pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 125 del D.Lgs 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Ritenuto che detto adempimento sia di competenza della Giunta ai sensi degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalle leggi, statuti e regolamenti

DELIBERA

1. **di prendere atto** che la situazione di fatto in cui si trova questo Comune in ordine a quanto disposto dall'art. 14 del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26/4/1983, n. 131, è caratterizzata dalla indisponibilità di aree e/o fabbricati di cui all'art. 14 predetto, in mancanza di piani attuativi approvati ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate;
2. **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri a norma dell'art.49 - comma 1 - T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000;
3. **di dare atto** che il Segretario attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto e Regolamenti;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
5. **di dare infine atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione favorevole unanime con voti espressi nelle forme previste dalle leggi, statuti e regolamenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma del T.U. DLgs 267/2000 e dell'art. 36 - X^ comma del vigente Statuto Comunale, stante l'urgenza.



COMUNE DI OME

Provincia di Brescia

OGGETTO:

VERIFICA DELLE AREE E DEI FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE - ART. 172 D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Al sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

25 LUG. 2014

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Fior Giovanni



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella


Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome, 25.7.2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Ongaro Donatella



Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

Il Sindaco
F.to Filippi dott. Aurelio

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E' stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 18/08/2000, N. 267) N° cronologico: 267 APOL.

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U: D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ome, addì 31/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014 :

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000

Ome, lì 29/07/2014

Il Segretario Comunale
F.to Vitali dott. Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ome, 01/08/2014

Il Segretario Comunale
Vitali dott. Giuseppe

